METALMECCANICA PMI

RETRIBUZIONE

Dal 1° giugno 2022

Livelli	Minimi contrattuali	Indennità di funzione	Elemento retributivo	Superminimo collettivo
9Q	2.619,60	69,72	59,39	
9	2.619,60		59,39	
8Q	2.355,54	49,06	59,39	
8	2.355,54		59,39	
7	2.166,05			
6	2.018,99			
5	1.883,07			
4	1.757,91			
3	1.684,87			
2	1.518,55			
1	1.375,00			5,16

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

E' prevista la corresponsione di una tredicesima mensilità in occasione della vigilia di Natale, nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Inquadramento e retribuzione

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.

La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.

Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.

Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

Durata complessiva mesi	Primo periodo mesi	Secondo periodo mesi	Terzo periodo mesi
36	12	12	12
30	10	10	10
24	8	8	8

METALMECCANICA PMI

Attività formativa

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue e potrà essere integrata dalla formazione di base e trasversale pubblica, laddove esistente. Il c.c.n.l. fornisce i profili formativi.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale.

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 2 ore giornaliere e di 10 settimanali (8 ore settimanali per gli addetti alla produzione) ed un limite complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Per i lavoratori delle attività di riparazione aereonautica, navale e impiantistica, il suddetto limite è fissato in 280 ore annue; per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, 260 ore annue.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria (1/173) della retribuzione globale di fatto.

Lavoro straordinario	%
diurno	20
festivo (oltre le 8 ore)	55
festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	35
notturno:	
- prime 2 ore	50
- ore successive	50
notturno festivo (oltre le 8 ore)	75
notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	55

<u>Turnisti</u>: per le prestazioni di lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto (per i cottimisti sulla quota oraria della percentuale media contrattuale di cottimo):

Lavoro straordinario	%
diurno	20
festivo (oltre le 8 ore)	55
festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	35
notturno:	
- prime 2 ore	40
- ore successive	45
notturno festivo (oltre le 8 ore)	65
notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	50

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo.

In ogni caso non è considerato notturno il lavoro svolto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione degli impianti.

Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria (1/173) della retribuzione globale di fatto:

METALMECCANICA PMI

Lavoro notturno	%
fino alle ore 22	25
oltre le ore 22	35
festivo	60
festivo con riposo compensativo	35

<u>Turnisti</u>: per i turni notturni sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto (per i cottimisti sulla quota oraria della percentuale media contrattuale di cottimo):

Lavoro notturno	%
feriale	25
festivo	55
festivo con riposo compensativo	30

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria (1/173) della retribuzione globale di fatto:

Tipologia	%
festivo	55
festivo con riposo compensativo	

Lavoro supplementare

Nel caso di punte di intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, è consentito il lavoro supplementare fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Il lavoro supplementare è compensato con la maggiorazione del 10% (20% per le prestazioni eccedenti tale limite annuo) da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nel caso di rapporto a tempo parziale "verticale" con orario pari a 40 ore settimanali, sono consentite prestazioni eccedenti l'orario concordato nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 settimanali; dette prestazioni verranno compensate con le maggiorazioni della retribuzione previste per le prestazioni eccedenti l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno.

FERIE E PERMESSI

Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:

Anni di servizio	Periodo	
fino al 10°	4 settimane	
dall'11° al 18°	4 settimane e 1 giorno	
oltre il 18°	5 settimane	

METALMECCANICA PMI

Il periodo di ferie è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni).

Permessi

L'orario di lavoro è ridotto di complessive 104 ore annue (72 riconosciute come rol e 32 in sostituzione delle ex festività), mediante la concessione di corrispondenti permessi annui retribuiti.

Le ore per dodicesimi nell'anno solare (la frazione superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero).

TERMINI DI PREAVVISO

I termini di preavviso, riferiti a giorni di calendario, sono i seguenti:

Anni di servizio	Cat. 9 ^a , 8 ^a e 7 ^a	Cat. 6^a , 5^a e 4^a	<i>Cat.</i> 3 ^{<i>a</i>} <i>e</i> 2	Cat. 1ª
Fino a 5	2 mesi	1 mese e 15 giorni	10 giorni	7 giorni
Da 6 a 10	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre 10	4 mesi	2 mesi e 15 giorni	30 giorni	20 giorni

I termini decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento ed il preavviso si calcola dal giorno successivo.

Le giornate di mancata prestazione sospendono il preavviso.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere un'indennità pari alle seguenti mensilità di retribuzione:

Anni di servizio	Mensilità			
	Cat. 9 ^a , 8 ^a e 7 ^a	Cat. 6 ^a , 5 ^a e 4 ^a	Cat. 3 ^a e 2 ^a cat.	Cat. 1 ^a
Fino a 5	2	1,5	0,33	0,24
Da 6 a 10	3	2	0,67	0,5
Oltre 10	4	2,5	1	0,67

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziale a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: EBM

Fondo assicurativo sanitario EBM SALUTE PMI CONFAPI

Fondo di previdenza complementare: FONDAPI

PARTI STIPULANTI

UNIONMECCANICA-CONFAPI

e

Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL)

Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL)

Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL)

